

# Start-up e PMI innovative: novità normative

## Nuovi strumenti di sostegno agli investimenti nel *venture capital*

n. 1 / 2025

Di recente il legislatore ha introdotto due importanti novità legislative in ambito di *start-up* e PMI, ossia la **Legge n. 193/2024** (“*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023*”) (“**DDL Concorrenza 2023**”) e la **Legge n. 162/2024** (“*Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti*” anche nota come “*Legge Centemero*”). Tali disposizioni hanno, da un lato, apportato delle **modifiche alle definizioni giuridiche** di *start-up* innovativa e di incubatore certificato e, dall’altro, introdotto alcune **misure incentivanti agli investimenti in imprese innovative e tecnologiche**, con l’intento di favorirne la crescita e lo sviluppo.

### 1. Modifiche alle definizioni giuridiche di *start-up* innovativa e di incubatore certificato

#### 1.1. Nuovi requisiti e definizioni giuridiche di *start-up* innovativa e di incubatore certificato

Il DDL Concorrenza 2023 ha apportato talune modifiche al c.d. *Startup Act* del 2012<sup>1</sup>, così intervenendo sulla definizione giuridica di “**start-up innovativa**” e di “*incubatore certificato*”.

Più nello specifico, si anticipa che **(a)** con gli artt. 28 e 29 sono stati introdotti alcuni nuovi requisiti che integrano la definizione di *start-up* innovativa, prevedendo altresì la relativa disciplina transitoria per le *start-up* innovative già iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese e **(b)** con l’art. 30 è stata estesa la definizione di incubatore certificato.

##### 1.1.1. La nuova definizione di *start-up* innovativa.

La nuova definizione di *start-up* innovativa, integrata dall’art. 28 del DDL Concorrenza 2023, introduce ulteriori requisiti obbligatori, in aggiunta a quelli già previsti dall’art. 25 dello *Startup Act* del 2012, prevedendo che la società debba rispettare dei:

- **limiti dimensionali** e, specificatamente, che debba trattarsi di una microimpresa o una piccola o media impresa, come definite dalla raccomandazione 2003/361/ CE della Commissione, del 6 maggio 2003<sup>2</sup>; e
- **limiti all’attività prevalente** e, in particolare, che non possa svolgere come attività prevalente quella di agenzia o di consulenza.

<sup>1</sup> D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

<sup>2</sup> Imprese con meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Il novero delle società che potranno assumere la qualifica di *start-up* innovativa ha subito, dunque, una restrizione ad opera del legislatore, con lo scopo di evitare che vi siano delle entità “fantasma” che possano vantare tale qualifica e beneficiare dei benefici che ne derivano.

### 1.1.2. Limiti temporali alla permanenza delle *start-up* innovative nella sezione speciale del Registro delle Imprese

Sono stati aggiunti, inoltre, due ulteriori commi all'art. 25 del D.L. 179/2012 che ineriscono, invece, alla permanenza della *start-up* innovativa nella sezione speciale del Registro delle Imprese. Nello specifico, è stato introdotto il comma 2 *bis* il quale prevede che, decorsi tre anni dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese, la permanenza nella sezione speciale sia consentita a condizione che, alternativamente, la società:

- abbia registrato un **incremento al 25 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo** (rispetto alla corrispondente soglia necessaria al momento dell'iscrizione nel Registro come *start-up* innovativa, pari al 15 per cento);
- abbia stipulato **almeno un contratto di sperimentazione** con una pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 158, comma 2, lettera b) del codice dei contratti pubblici;
- abbia registrato un **incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa** o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del c.c., o dell'occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al terzo anno;
- abbia costituito una **riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro**, attraverso l'ottenimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un c.d. *business angel* ovvero attraverso un *equity crowdfunding* svolto tramite piattaforma autorizzata, e abbia registrato un incremento pari al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo; oppure
- abbia **ottenuto un brevetto**.

Con l'introduzione del comma 2-*ter* all'art. 25 del D.L. 179/2012, invece, è stato in parte modificato il limite temporale prevedendo che il termine di sessanta mesi complessivi per la permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese possa essere esteso per ulteriori periodi di due anni, sino al massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di “*scale-up*”, ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:

- **aumento di capitale a sovrapprezzo** da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR), di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione (*i.e.*, tra il 5° e il 7° anno e tra 7° e il 9° anno);
- **incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica** dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'art. 2425 del c.c., superiore al 100 per cento annuo, per ciascun anno di estensione.

Tale modifica, dunque, se da un lato **limita temporalmente il mantenimento della qualifica di *start-up* innovativa**, ancorandolo al rispetto di taluni requisiti decorsi tre anni dalla costituzione della società, da altro lato **lo estende temporalmente fino ad un massimo di nove anni**, restando ferma l'esigenza di rispettare specifici parametri innovativi.

Infine, l'art. 29 detta un **regime transitorio** per le *start-up* innovative già iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese alla data di entrata in vigore del DDL Concorrenza 2023 (*i.e.*, dal 18 dicembre 2024) 3, prevedendo che le suddette *start-up* innovative avranno il diritto a mantenere l'iscrizione oltre il terzo anno a condizione che il raggiungimento dei requisiti fissati dal nuovo comma 2-*bis* avvenga:

- in caso di *start-up* iscritte nel Registro da oltre diciotto mesi, entro dodici mesi dalla scadenza del terzo anno;
- in caso di *start-up* iscritte nel Registro da meno di diciotto mesi, entro sei mesi dalla predetta scadenza.

Per le imprese che perderanno la qualifica di *start-up* innovativa decorsi tre anni per mancanza di almeno uno dei nuovi requisiti richiesti, l'art. 29 prevede espressamente la possibilità di iscriversi, qualora abbiano i requisiti, nella sezione speciale del Registro delle Imprese dedicato alle PMI Innovative.

### 1.1.3. La nuova definizione di incubatore certificato.

Tra le novità introdotte dal DDL Concorrenza 2023 nel mondo del *venture capital* vi è anche l'estensione della definizione di incubatore certificato di cui al comma 5 dell'art. 25 dello *Startup Act*, facendovi rientrare anche l'attività di accelerazione di *start-up* innovative (oltre, dunque, all'incubazione) e prevedendo che non sarà più obbligatorio per l'incubatore ospitare nella propria struttura le *start-up* e il relativo personale ma sarà sufficiente provare di prestare un supporto in loro favore.

Inoltre, il legislatore ha previsto che gli incubatori certificati che svolgono attività di supporto e di accelerazione di *start-up* siano iscritti in una sezione speciale del Registro delle Imprese, diversa da quella degli incubatori certificati "originari", prevedendo che i primi siano esclusi dall'applicazione delle disposizioni agevolative previste dagli artt. 26, comma 8, e 27 dello *Startup Act* e di quelle di cui all'art. 31 del DDL Concorrenza.

## 2. Incentivi agli investimenti in imprese tecnologiche

### 2.1 Nuove modalità di utilizzo del "Patrimonio Rilancio"

In aggiunta alle novità normative sopra descritte, il settore del *venture capital* è stato recentemente destinatario di ulteriori novelle legislative.

La Legge n. 162/2024 ("Legge Centemero"), entrata in vigore dal 22 novembre 2024, è infatti intervenuta, *inter alia*, sulla disciplina del **patrimonio destinato** denominato "**Patrimonio Rilancio**", istituito presso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con il **D.L. 34/2020** e destinatario di risorse conferite dal MEF per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano ed utilizzate, in via preferenziale, mediante la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale nonché l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.

L'art. 3 della novella normativa integra la legge istitutiva del Patrimonio Rilancio (D.L. 34/2020) con un nuovo comma, il 5-*bis*, all'art. 27 del citato decreto legislativo e si propone di **ampliare le modalità operative del Patrimonio** con l'intento di **sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane** e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato italiano dei capitali.

Più in dettaglio, viene previsto che il Patrimonio Rilancio – nell'ambito "*dell'operatività e a condizioni di mercato*" – possa altresì effettuare interventi di sostegno finanziario tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di nuova costituzione e istituiti in Italia (gestiti da SGR o gestori autorizzati<sup>3</sup>) – dunque, in primo luogo le SiS e le Sicaf operanti nel *venture capital* – la cui politica di investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio Rilancio nel rispetto di determinate condizioni. In particolare, il Patrimonio Rilancio potrà effettuare gli interventi previsti dal suddetto comma 5-*bis* investendo in OICR che rispettino le seguenti principali condizioni:

- i **titoli oggetto di investimento** dovranno essere **prevalentemente quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani** emessi da **emittenti di medio-piccola**

<sup>3</sup> Più in dettaglio, società di gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell'art. 34 TUF o da gestori autorizzati ai sensi degli artt. 41-*bis*, 41-*ter* e 41-*quater* TUF.

**capitalizzazione** con sede legale e stabile organizzazione in Italia. Il fatturato annuo degli emittenti dei titoli potrà essere anche inferiore a 50 milioni di euro;

- i titoli oggetto di investimento potranno essere altresì rappresentati da titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana, da Stati membri dell'Unione europea partecipanti all'area Euro e dalla Commissione europea, entro limiti, scadenze, criteri e condizioni stabiliti;
- l'investimento in quote o azioni di OICR sottoscritte dal Patrimonio Rilancio non potrà eccedere il **limite del 49 per cento dell'ammontare del patrimonio dell'OICR**; la restante quota dell'ammontare del patrimonio dell'OICR sarà sottoscritta da co-investitori privati alle medesime condizioni del Patrimonio Rilancio.

Per l'efficacia delle nuove modalità operative del Patrimonio Rilancio sopra descritte di dovrà attendere l'adozione e approvazione delle modifiche del Regolamento del Patrimonio Rilancio.

## 2.2 Innalzamento del limite di raccolta delle SiS

La citata **Legge Centemero** ha introdotto un'ulteriore misura di potenziamento del sostegno finanziario agli investitori privati in settori ad alto contenuto tecnologico in materia di **requisiti del patrimonio netto delle società di investimento semplice** (SiS); queste ultime sono state istituite – sotto forma di organismi di investimento collettivo del risparmio dotati di una struttura più snella e semplificata rispetto alle società di investimento a capitale fisso (Sicaf) – nel nostro ordinamento al fine di incentivare l'investimento in PMI italiane e per provvedere alla raccolta del capitale nei confronti degli investitori. Difatti, le SiS hanno per oggetto esclusivo l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività.

L'**art. 5** della Legge in commento, infatti, modificando le previsioni degli artt. 1, comma 1, lettera *i-quater*), numero 1 e 35-*undecies*, comma 1-*quater* TUF<sup>4</sup>, ha **innalzato la soglia del patrimonio netto delle SiS ad euro 50 milioni** (a fronte del limite precedentemente fissato in euro 25 milioni e che ne aveva sinora frenato l'operatività). Oltre tale limite è necessario che la società richieda l'autorizzazione come Sicaf ordinaria.

Il predetto limite dovrà, quindi, essere rispettato altresì dai soggetti che controllano una SiS, i soggetti da questi direttamente o indirettamente controllati o controllanti, ovvero sottoposti a comune controllo anche in virtù di patti parasociali o vincoli contrattuali ai sensi dell'art. 2350 c.c., nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una o più SiS che potranno procedere alla costituzione di una o più SiS, nel rispetto del limite complessivo di euro 50 milioni.

L'obiettivo è quello di favorire e **facilitare l'afflusso di capitali verso società non quotate, con un alto potenziale di sviluppo e crescita operanti in settori strategici ad alto contenuto tecnologico**. A tale scopo, la scelta di potenziare le capacità di investimento delle SiS, quali OICR particolarmente vocati all'investimento in start-up e PMI innovative, appare ben centrata.

## 2.3 Incentivi e agevolazioni fiscali per gli investimenti in *start-up* e PMI innovative

La **Legge Centemero** interviene anche apportando alcune modifiche al quadro degli incentivi e agevolazioni fiscali concesse a coloro che investono in *start-up* e PMI innovative. In particolare, all'**art. 2** si prevede che:

- fermo restando il riconoscimento di una **detrazione** dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) in misura pari al 50 per cento dell'investimento ai sensi dell'art. 29-*bis*, comma 1, del D.L. n. 179/2012 (c.d. "*De Minimis*"), qualora la suddetta detrazione risultasse superiore all'imposta lorda dovuta

<sup>4</sup> D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, "*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*".

dall'investitore, è riconosciuto un **credito d'imposta** di ammontare pari all'eccedenza, utilizzabile in diminuzione o in compensazione delle imposte dovute. Il credito d'imposta è fruibile nel periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi d'imposta successivi;

- l'applicazione delle agevolazioni a partire dagli investimenti effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

Ulteriori vantaggi vengono introdotti dall'**art. 4**, in cui è prevista un'**esenzione** da imposizione fiscale per i redditi di capitale indicati nell'art. 44, comma 1, lett. g), TUIR, percepiti da persone fisiche derivanti dalla partecipazione in OICR, residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato membro dell'UE o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni, che investono prevalentemente nel capitale sociale di *start-up* e PMI innovative, a condizione che le azioni o quote degli OICR siano detenute per almeno 3 anni e siano acquisite entro il **31 dicembre 2025**.

## 2.4 Ulteriori incentivi all'innovazione introdotti dal DDL Concorrenza 2023.

Il DDL Concorrenza 2023, ha introdotto alcune ulteriori misure intese a favorire l'**investimento istituzionale e privato nei fondi di *venture capital*** e, dunque, indirettamente, in *start-up* innovative.

Il citato provvedimento, modificando l'art. 1 della Legge n. 232/2016 ("*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*"), commi 90 e 94, all'art. 33 ha previsto che gli enti di previdenza obbligatoria<sup>5</sup> e le forme di previdenza complementare<sup>6</sup>, per poter mantenere le esenzioni fiscali attualmente previste in materia di tassazione sul c.d. *capital gain* (art. 4 della Legge Centemero), dovranno investire in quote o azioni di Fondi per il *Venture<sup>7</sup> Capital* fiscalmente residenti in Italia ai sensi del TUIR o in Stati UE oppure nello SEE almeno il 5 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente. Tale quota dovrà essere incrementata al 10 per cento a partire dal 2026 e per gli anni successivi.

Il comma 2 del medesimo art. 33 prevede, inoltre, una clausola di salvaguardia riconoscendo, in ogni caso, il beneficio fiscale anche per gli investimenti qualificati effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria in base alla normativa previgente. Pertanto, il regime di non imponibilità è applicabile ai redditi finanziari derivanti da investimenti effettuati prima dell'entrata in vigore del DDL Concorrenza 2023, a prescindere dalla composizione del paniere di investimenti qualificati risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente.

Per chiarezza, si ricorda che per "*investimenti qualificati*"<sup>8</sup> si intendono investimenti in:

- azioni o quote di imprese residenti fiscalmente in Italia, nella UE o nello SEE;
- azioni o quote di OICR residenti fiscalmente in Italia, nella UE o nello SEE che investono prevalentemente negli strumenti finanziari sopra indicati;
- quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da specifici enti;

<sup>5</sup> Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ("*Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza*"), e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ("*Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione*").

<sup>6</sup> Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ("*Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione*").

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art. 31 del D.L. n. 98/2011, sono definiti "*Fondi per il Venture Capital*" gli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi e le società di investimento a capitale fisso, residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che investono almeno l'85 per cento del valore degli attivi in piccole e medie imprese (PMI) non quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), punto i), del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, nella fase di sperimentazione (*seed financing*), di costituzione (*start-up financing*), di avvio dell'attività (*early-stage financing*) o di sviluppo del prodotto (*expansion o scale up financing*) e il residuo in PMI di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

<sup>8</sup> Come definiti ai sensi dell'art. 1, comma 89 della Legge n. 232/2016 ("*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*").

- quote o azioni di “*Fondi per il venture capital*”, residenti fiscalmente in Italia, nella UE o nel SEE.

L'art. 31 del DDL Concorrenza 2023 apporta ulteriori modifiche alla disciplina agevolativa precedentemente emanata. In particolare:

- delimita l'ambito di applicazione degli incentivi all'investimento previsti dall'art. 29 D.L. n. 179/2012 (5 anni dall'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, l'investimento che genera una partecipazione qualificata non superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di *governance* o, se il contribuente è anche fornitore di servizi alla *start-up*, direttamente o attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato non superiore al 25 per cento dell'investimento agevolabile);
- incrementa la percentuale di detrazione prevista dall'art. 29-*bis* D.L. n. 179/2012 che a far data dal 1° gennaio 2025 passa dal 50 per cento al 65 per cento della somma investita nel capitale sociale di una *start-up* innovativa;
- fissa al 31 dicembre 2024, il termine ultimo per la fruizione della detrazione del 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale delle PMI innovative di cui all'art. 4, comma 9-*ter*, primo periodo, D.L. n. 3/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 33/2015.

L'art. 32 del DDL Concorrenza 2023 riconosce, inoltre, un contributo in favore degli incubatori e degli acceleratori certificati (soggetti che supportano in fase iniziale o successiva lo sviluppo delle *start-up*, di cui all'art. 25, comma 5, D.L. n. 179/2012, come modificato dall'art. 30 del DDL Concorrenza 2023) che effettuino, direttamente o tramite altri organismi specializzati, investimenti in *start-up* innovative. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, è riconosciuto nella misura dell'8 per cento della somma investita entro il limite massimo d'investimento di euro 500.000 in ciascun periodo d'imposta, con obbligo di mantenere l'investimento per un periodo minimo di 3 anni, pena la decadenza dal beneficio con obbligo di restituzione di quanto fruito. Il contributo è concesso a decorrere dal 2025 e nel limite di spesa complessivo di euro 1.800.000 annui. Il contributo è inoltre concesso entro i limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 2831/2023, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti *de minimis*.

Tra le nuove misure, vale la pena menzionare altresì la modifica all'art. 26-*bis* del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che disciplina l'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, il c.d. “*Startup Visa*”; sul punto è stato previsto che potranno beneficiarne anche gli investitori di paesi extra-UE che realizzino investimenti di almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di fondi di *venture capital* costituiti e operanti in Italia, mantenuti per almeno due anni.

La nuova disciplina del DDL Concorrenza 2023, efficace – come già detto – dal 18 dicembre 2024, dovrebbe portare auspicabilmente ad un aumento degli investimenti dedicati a *start-up* innovative e le *scale-up* tecnologiche, con vocazione nei settori della ricerca, sviluppo e innovazione, ritenuti strategici nell'attuale contesto macroeconomico.

Si segnala da ultimo che il Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2025 ha approvato il Ddl. annuale sulle PMI, ai sensi dell'art. 18 della L. 11 novembre 2011, n. 180. Il Ddl prevede, tra le altre, la delega al Governo per l'emanazione di un Testo unico per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di *start-up* innovative, di PMI innovative e di incubatori e acceleratori di *start-up* e a tutte le attività di filiera concernenti servizi di formazione, sostegno e investimento rivolte a tali soggetti.

\*\*\*

Il presente documento ha solo scopo informativo e non costituisce parere professionale.

Per informazioni: [info@5rs.it](mailto:info@5rs.it)